



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- **Visto** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d’esercizio;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d’esercizio;
- **Visti** in particolare gli articoli 13, comma 1 e 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile, n. 162 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8;
- **Considerato** che il citato articolo 13, comma 1, ai fini della “verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”, prevede, alla lettera e), che, fra gli altri, a tali verifiche provvedono, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, “gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008” e considerato che a tal fine il predetto articolo 13 non prevede alcuna ulteriore autorizzazione;
- **Visto** il decreto direttoriale del 10 aprile 2017 con il quale è stata rilasciata l’abilitazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del DPR n. 162/1999 e successive modificazioni, ad espletare l’attività di “verifica periodica e straordinaria”



di cui agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 come modificato dal DPR 8/2015, alla società UNOCERTIFICAZIONI s.r.l. con scadenza 12 aprile 2020;

- **Acquisito** altresì il certificato di accreditamento n° 140E Rev 00, con scadenza 12 febbraio 2021, con specifico riferimento alle attività di ispezione a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, rilasciato dall'ente unico di accreditamento ACCREDIA a favore della società UNOCERTIFICAZIONI S.r.l.; relativo alle verifiche periodiche e straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 così come modificato dal DPR 8/2015;

DECRETA:

Articolo 1

1. Il decreto direttoriale del 10 aprile 2017, con scadenza 12 aprile 2020 è rettificato.
2. Titolare del presente provvedimento è l'Organismo UNOCERTIFICAZIONI S.r.l., con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano e sede operativa in Corso Marconi, 10 - 10125 Torino,
3. L'Organismo UNOCERTIFICAZIONI S.r.l., è abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del DPR n. 162/1999 e successive modificazioni, ad espletare l'attività di "verifica periodica e straordinaria" di cui agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 come modificato dal DPR 8/2015 fino al 12 febbraio 2021 data di scadenza del certificato di accreditamento
4. Restano salve tutte le altre disposizioni del provvedimento oggetto di rettifica adottato il 10 aprile 2017.

Roma 28 luglio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)